



Sepr. Gen. Avv.
Reg. Archivio
31-08-2011
M. M. Buscema

CITTÀ DI RAGUSA

Staff 3° Servizio

Avvocatura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
In data 30.08.2011

OGGETTO: Liquidazione dell'imposta di registrazione sentenza n.1207 Corte di Appello di Catania- Causa C V G + 5 c/Comune- Indennità espropriazione

N. 1537

N. 81 STAFF SEGR. GEN.

Data 11.8.11

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1230

IMP. 1063/11

FUNZ. d

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno ~~un ottobre~~ del mese di ~~agosto~~, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E Zapparrata, il Dirigente S.G. dott. B. Buscema ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con sentenza n. , pronunciata nei giudizi riuniti iscritti ai nn , contenzioso 2005, la Corte di Appello di Catania determinava l'indennità definitiva di esproprio e di occupazione d'urgenza delle aree di mq 208 e mq.3 site in contrada Serralinena – Pianetti, pronunciata dal Sindaco pro tempore con ordinanza n.29529 del 25.3.2003, per la realizzazione dei lavori di completamento di strade ed opere di urbanizzazione in c/da Serralinena _Pianetti di proprietà dei signori C V G ,C V M ,C V S ,C C , C A , C C ,eredi di C V S , , deceduta il 18.7.02.

Che in ordine alla quantificazione del bene espropriato la Corte condividendo le valutazioni fatte dal consulente tecnico d'ufficio determinava il valore dei terreni e l'indennità dovuta a seguito dell' occupazione d'urgenza di detti terreni ,e ordinava all'ente il deposito delle ulteriori somme dovute ,detratti gli acconti precedentemente corrisposti.

Visto l'avviso di liquidazione della imposta di registro della predetta sentenza(/08 Corte di Appello di Catania) datato 4 agosto 2011 prot. 70272 n. 008 dell'importo complessivo di € 461,00 inviato da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catania per la omessa registrazione della sentenza;

che occorre procedere al pagamento della registrazione della sentenza di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previste dalla legge.

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta ;

Per quanto sopra premesso;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 461,00 imputandola al cap. 1230. *Imp 1063/11 Bil 2011*
2. Di liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. /08, emessa dalla Corte di Appello di Catania nei giudizi riuniti iscritti ai nn. - di repertorio, contenzioso anno 2005 promossi dai sigg. C -V contro il Comune ,la somma complessiva di € 461,00.
3. Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Catania-
4. Di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F 23 , inviatoci unitamente all'avviso di liquidazione della imposta di cui anzidetto.

IL FUNZIONARIO
(Sig E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE
(S.G. Sott. B. Buscema)

*Ricevo interamente zieliera e pagamento con
All.to Imp. Mod.F23*

Visto:
Il Dirigente del 1. Settore *Il Segretario Generale*
Ragusa, li *[Signature]*
Per presa visione:
Il Direttore Generale *Il Sindaco*
Ragusa, li *[Signature]*

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 26.08.2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 SET. 2011 al 08 SET. 2011

Ragusa 09 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE

CITTÀ DI RAGUSA

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis

4 AGO 2011

PROT. N° 70272

CAT.

Agenzia
Entrate

AVVOCATO
P.B.L.
copia per il contribuente

MOD.16 MECC (Tasse)

1027

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA (TXN)

AVVISO NUM. 2008/003/SC/

/0/008

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE SCIUTO ROSARIO

Parte integrante e sostanziale
della determinazione di agenziale
N. 1537 del 30.08.2008

avverte

00180270886

COMUNE DI RAGUSA

DOMICILIATO IN
CORSO ITALIA N. 72 97100 RAGUSA (RG)

Dott. Legge
M. Zecchi

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. /2008

DEL 14/10/08 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO DI CATANIA

M. Zecchi

e per i seguenti motivi:

OMESSA REGISTRAZIONE SENTENZA /2008 REPERTORIO /2008 CORTE DI APPELLO
DI CATANIA TRA C V G + 5 CONTRO COMUNE DI RAGUSA. ALIQUOTA DEL
1% SU BASE IMPOSIBILE DI EURO 41.536,00 INDENNITÀ D'ESPROPRIAZIONE OLTRE
INTERESSI LEGALI'

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	415,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	42,00
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	964T	4,00

TOTALE DOVUTO 461,00 EURO

DATA

26/07/2011

IL DIRETTORE PROVINCIALE

SCIUTO ROSARIO

IL CAPO TEAM REGISTRO
Giovanni Grasso

CITTÀ DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO

03 AGO 2011

ARRIVO

Prima su delibera del Direttore Provinciale

AVVERTENZE**AVVISO NUMERO**

2008/003/SC/

/008

1. DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI - Art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata; l'importo da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La definizione agevolata non è ammessa per le sanzioni irrogate per omesso o ritardato pagamento, nonché quando la sanzione è stata determinata dall'ufficio in applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ovvero per le sanzioni dovute sugli importi liquidati a seguito di decisione delle Commissioni Tributarie.

2. RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sotto indicata, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).

Per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 Euro il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente. Nel caso in cui il valore della controversia è pari o superiore a 2.582,28 Euro il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (art. 12 e 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992). È assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso, in bollo da 14,62 euro per ogni quattro facciate, è proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme all'originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 e art. 20 del D. Lgs. n. 546 del 1992).

Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, o spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992).

Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva.

3. TARDIVO PAGAMENTO - Art. 13, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, l'ufficio applicherà una sanzione pari al 30%

delle imposte dovute nonché gli interessi maturati, a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO - D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.

Il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta, utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora in luogo del Mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al numero di riferimento.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE :

- Commissione tributaria provinciale competente: CATANIA

- Ufficio al quale notificare il ricorso:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA - UFFICIO CONTROLLI - AREA LEGALE

VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO N. 1

95131, CATANIA (CT)

- Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA

- Funzionario responsabile del procedimento: Giovanni Grasso

RELATA DI NOTIFICA

(ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973)

AVVISO NUMERO 2008/003/SC/

/008

Io sottoscritto _____ messo (1)

_____ ho notificato il presente atto alle ore _____ del giorno _____

del mese _____ dell'anno _____ nel comune di _____

frazione _____ via _____ n. _____

- in "luogo libero", mediante consegna nelle "mani proprie" del destinatario, Sig. _____

- nella casa di abitazione, ufficio o azienda, mediante consegna al Sig. _____

in qualità di (2) _____ che (3) _____

- mediante consegna nelle mani del Sig. _____

in qualità di (4) _____, in mancanza di (5) _____, dandone notizia al destinatario
a mezzo lettera raccomandata n: _____ in data _____ dell'ufficio postale di _____

- mediante deposito presso la casa Comunale di _____

ed affissione di avviso di deposito alla (6) _____ nel Comune di _____
frazione _____

via _____ n. _____

poichè (7) _____

_____dandone notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento n. _____ in data _____
dell'ufficio postale di _____

- presso la persona o l'ufficio del domicilio eletto, mediante consegna alla persona, al capo dell'ufficio o al destinatario,

Sig. _____, in qualità di _____

- mediante deposito presso la casa Comunale di _____

ed affissione di avviso di deposito nel relativo albo, poichè, effettuate le ricerche anche anagrafiche, nello stesso Comune non risulta abitazione,
ufficio o azienda del contribuente.

Il consegnatario

Il messo

(1) del Comune di oppure speciale dell'Ufficio di

(2) "destinatario", "persona di famiglia", "addetto alla casa o all'ufficio o all'azienda", etc;

(3) "ha firmato", "si è rifiutato di firmare";

(4) "portiere" dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, "in mancanza" delle altre persone legittime; "vicino di casa", in mancanza
anche del portiere dello stabile;

(5) persona di famiglia, addetto alla casa, ufficio o azienda, portiere;

(6) "porta dell'abitazione, dell'ufficio, dell'azienda";

(7) indicare i motivi riguardanti l'impossibilità di consegnare per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittime a ricevere l'atto.

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD _____

**CATANIA C.P.
76428687634-4**

28/07/2011

